PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE PRO

L'articolo 64-bis CCII definisce il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) come quell'istituto che consente **all'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, previa l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di distribuire il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali dagli artt. 2740 e 2741 c.c. (fatti salvi i diritti dei lavoratori, che devono essere soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall'omologazione), e che per poter essere omologato richiede che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi.**

Il nuovo istituto permette di fatto che la distribuzione del valore generato dal Piano possa avvenire in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione sul presupposto che:

- il PRO preveda la suddivisione dei creditori in classi;
- i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall'omologazione;
- l'unanimità delle classi approvi il PRO;
- la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del PRO siano attestati da un professionista indipendente.

Presupposto soggettivo

ll comma 1 dell'art. 64-bis CCII indica come il PRO sia rivolto all'***imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)…*** pertanto, all'imprenditore in grado di dimostrare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale:

- per natura (commerciale) e,

- per dimensioni (non “sotto soglia” con riferimento ai parametri rilevanti).

Presupposto oggettivo

Il PRO è destinato all’imprenditore che ai sensi del comma 1 dell’art. 64-bis CCII ***si trova in stato di crisi o di insolvenza***, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del CCII:

- lo **stato di crisi** è *lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.*
- l’**insolvenza** è lo stato del debitore *che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*.

Il PRO è finalizzato a destinare la distribuzione del ricavato del Piano *anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile*”, e pertanto in deroga a 2 principi generali specifici:

- *il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni*, *presenti e futuri*;
- *i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione*.

Le condizioni per le quali al PRO è consentito di prevedere un soddisfacimento delle classi dei creditori che non tenga conto della natura delle rispettive pretese e della relativa graduazione condizioni che:

- sia prevista la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- il PRO sia approvato da tutte le “classi” individuate;
- i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo

2751-bis, n. 1, c.c. ossia *le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato* siano *soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione*;

- *un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi del comma 3* del comma 3 dell'art. 64-bis CCII

Il comma 9 dell'art. 64-bis CCII richiama, tra gli altri, espressamente gli artt. 87, commi 1 e 2 (ove compatibili) i quali prevedono che nel PRO **il debitore debba indicare le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale** e che il debitore presenti, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39 CCII, un **piano contenente**:

1. *l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;*
2. *una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;*
3. *il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;*
4. *le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*
5. *la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato*

in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

6. *ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;*
7. *gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;*
8. *le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;*
9. *le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;*
10. *le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;*
11. *le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe*
12. *le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;*
13. *le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;*

14. *l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.*